

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 1 – E' costituita ai sensi dell'art. 18 della Costituzione e con gli scopi di cui all'art. 3 un'associazione denominata:

“AMARTEA – Promozione e Valorizzazione di Arte, Territorio e Ambiente”.

ART. 2 – L'Associazione ha sede in Pozzuoli, Via Campana, 108.

ART. 3 – L'Associazione avrà durata fino al 31 dicembre 2050 salvo proroga o anticipato scioglimento.

ART. 4 – L'Associazione si propone i seguenti scopi:

ideazione e realizzazione di esposizioni, mostre, fiere, eventi, spettacoli, pubblicazioni, conferenze e dibattiti, seminari, convegni e corsi anche in collaborazione con altri enti ed associazioni aventi analoghe finalità ed ogni altra attività, a carattere locale, nazionale ed internazionale, per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio artistico e culturale, favorire i progressi del lavoro umano, della ricerca scientifica e della tecnologia per quanto riguarda ogni tematica di interesse culturale, e in particolare la musica, le arti, lo sport, la danza, il teatro, il cinema, le scienze, l'artigianato e le attività produttive di ricerca, con l'obiettivo di realizzare una produzione culturale, artistica, sociale, tecnica, economica, didattica e scientifica senza scopi commerciali ed anche ai fini di beneficenza; pubblicazione di giornali periodici, bollettini informativi, newsletters, siti Internet, blog, libri ed attività editoriali in genere, produzione e diffusione di materiali audiovisivi e cinematografici; attività di valorizzazione etno-eno-gastronomiche e qualunque attività culturale che possa proporsi come motivo di incontro e aggregazione fra persone, così come qualunque attività di gemellaggio con paesi e culture diverse; attività di *fund raising*, ricerca sponsor, progettazione con fondi europei ed ogni altro strumento di reperimento fondi privati e pubblici, nazionali e internazionali atti a promuovere le finalità dell'associazione.

L'Associazione potrà, nei limiti delle disposizioni legislative vigenti, nonché di quelle che dovessero in seguito essere emanate, richiedere contributi sia da parte dello Stato, che da Enti regionali e locali e dalla UE.

I SOCI

ART. 5 – Il numero dei soci è illimitato. Può diventare socio chiunque si riconosca nel presente statuto e ne condivida gli ideali; indipendentemente dalla propria appartenenza politica e religiosa, sesso, cittadinanza, appartenenza etnica e professionale. Agli

aspiranti soci sono richiesti l'accettazione dello statuto e il rispetto della civile convivenza.

I soci si distinguono in quattro categorie:

- a) soci fondatori
 - b) soci ordinari
 - c) soci sostenitori
 - d) soci onorari
- a) soci fondatori sono i partecipanti all'atto costitutivo dell'Associazione, nonché quelli ai quali tale qualifica verrà riconosciuta dall'assemblea che dovrà adottare tale deliberazione col voto favorevole di tutti i suoi componenti;
- b) soci ordinari sono tutti coloro che, accettando senza eccezioni lo statuto, verseranno, all'atto dell'ammissione, la quota d'iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo, nonché la quota annuale, sempre stabilita da quest'ultimo.

Possono divenire soci ordinari tutti coloro che, a prescindere dalla nazionalità, in base all'attività lavorativa o professionale svolta, o per mero interesse di studio o di ricerca, possano contribuire alla realizzazione dell'attività e dei fini dell'associazione.

L'ammissione dei soci ordinari è deliberata, dietro richiesta di questi ultimi, dall'assemblea dei soci fondatori, che deciderà all'unanimità sulla ammissione; i soci ordinari godono del diritto di voto in Assemblea.

- c) soci sostenitori sono tutte quelle persone, fisiche o giuridiche, che con il loro contributo finanziario generoso sostengono l'attività sociale. Essi non hanno diritto di voto e non sono eleggibili. La qualifica di socio sostenitore viene riconosciuta alla persona che ha versato un contributo superiore alla tassa sociale statutaria.
- d) soci onorari sono persone non iscritte all'Associazione, cui l'Assemblea conferisce una speciale distinzione per servizi particolari resi alla comunità o all'Associazione stessa. L'associazione si fa carico della quota di iscrizione per il socio onorario, che può partecipare alle riunioni, ma non ha i diritti dei soci ordinari.

ART. 6 – Gli aspiranti soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita unitamente all'attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle

deliberazioni degli organi sociali. Entro trenta giorni dalla presentazione, salvo parere contrario del Consiglio Direttivo che dovrà esprimerne i motivi, la qualifica di socio diverrà effettiva e previo pagamento della quota sociale stabilita dal Consiglio Direttivo, al nuovo socio verrà consegnata la tessera sociale ed il nominativo verrà annotato nell'apposito registro dei soci e la loro inserzione certificherà delle rispettive qualifiche e della categoria di appartenenza. La categoria di appartenenza del socio viene stabilita ed assegnata dal Consiglio Direttivo.

E' fatto espresso divieto di associare temporaneamente.

Nel caso in cui la domanda venga respinta, l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea dei soci con diritto di voto alla sua prima convocazione ordinaria.

ART. 7 - Tutti i Soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall'Associazione.

I Soci Ordinari e Onorari hanno diritto a frequentare i locali dell'Associazione.

I Soci Ordinari hanno diritto a:

- riunirsi in Assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l'Associazione;
- eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.

Hanno diritto di voto in Assemblea i soci che abbiano rinnovato la tessera sociale.

IL PATRIMONIO

ART. 8 – Il patrimonio sociale è indivisibile ed è costituito da:

- quote versate dai soci;
- quote sociali;
- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;
- ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Il residuo attivo sarà devoluto in parte come fondo di riserva ed il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative di carattere culturale rispondenti agli scopi associativi o per nuove attrezzature utili allo svolgimento delle attività sociali..

ART. 9 – Le somme versate come quote sociali non sono rimborsabili in nessun caso. Qualora prima dello scioglimento dell'Associazione venga meno la qualità di socio per dimissioni, morte o esclusione, la quota spettante al socio dimissionario, escluso o

defunto diventerà parte integrante del patrimonio dell'Associazione, essendo espressamente escluso qualsiasi rimborso di quote e/o contributi regolarmente versati.

Le dimissioni del socio, oltre che nei casi previsti dalla legge, possono avvenire su domanda del socio stesso.

L'assemblea dell'associazione, con maggioranza di due terzi può inoltre decretare l'esclusione di un socio che:

- a) non si trovi più in condizioni di partecipare attivamente al raggiungimento degli scopi sociali;
- b) in qualunque modo danneggi moralmente o materialmente l'associazione;
- c) svolga attività in contrasto con quelle dell'Associazione;
- d) non rispetti le deliberazioni prese legalmente dagli organi dell'Associazione o le disposizioni contenute nell'atto costitutivo;
- e) ometta il pagamento anche di una sola rata della quota annuale entro il termine perentorio di 30 giorni dall'invio della richiesta scritta da parte del Segretario a mezzo raccomandata A.R. o posta certificata.

GLI ORGANI SOCIALI

ART. 10 – Sono organi dell'Associazione:

- a) il Consiglio Direttivo o l'Amministratore Unico
- b) l'assemblea dei soci fondatori;
- c) il Presidente (o il Vice-Presidente)

L'ASSEMBLEA

ART. 11 – L'assemblea è composta, con parità di voto, da tutti i soci fondatori.

Tutti i soci possono farsi rappresentare con delega scritta, limitatamente ad una delega per ogni socio.

ART. 12 – L'Assemblea elegge l'Amministratore Unico o il Consiglio Direttivo tra i soci fondatori, nel modo e nel numero di cui in seguito, fermo restando il numero dei membri riservato ai soci fondatori; traccia le direttive amministrative, economiche nell'ambito delle finalità dell'Associazione; esamina, approva i bilanci annuali preventivi e consuntivi; delibera, infine, su quanto l'Organo amministrativo sottoporrà al suo esame.

Essa è convocata, in sessione ordinaria dal Presidente o dall'amministratore Unico, una volta all'anno, entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale e comunque entro il 31 marzo dell'anno successivo.

Come meglio si dirà in seguito, può essere convocata in sessione straordinaria, e per determinati oggetti dal Presidente o dall'Amministratore Unico di propria iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei soci che compongono l'Assemblea.

ART. 13 – L'Assemblea delibera validamente, sia in prima che in seconda convocazione, con il voto unanime di tutti i soci fondatori.

ART. 14 – L'Associazione è amministrata da un amministratore Unico o da un Consiglio Direttivo composto da tre a nove membri, sempre in numero dispari.

L'assemblea ordinaria sceglie il sistema di amministrazione e, nel caso di Consiglio, ne fissa il numero dei membri.

I componenti dell'organo amministrativo (o amministratore Unico):

- a) durano in carica a tempo indeterminato o per quel periodo che sarà di volta in volta determinato dall'assemblea;
- b) possono essere cooptati nell'osservanza dell'art. 2386 c.c.
- c) sono rieleggibili

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 15 – Il Consiglio Direttivo è composto di diritto dai soci fondatori eletti dall'assemblea.

ART. 16 – Quando l'associazione è amministrata dal Consiglio, il funzionamento è così regolato.

A- Presidenza

Il Consiglio elegge tra i suoi membri il Presidente se questi non è nominato dall'Assemblea; può eleggere un Vice Presidente nei casi di assenza o impedimento.

B- Riunioni

Il Consiglio si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione (nella sede sociale o altrove) tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta domanda scritta dalla metà dei suoi membri.

Di regola la convocazione è fatta almeno cinque giorni lavorativi prima della riunione. Nei casi di urgenza, il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno.

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice-presidente, qualora sia stato nominato, o, in mancanza anche di quest'ultimo, dal consigliere designato dal Consiglio stesso.

C- Deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza di tutti gli amministratori in carica. Le deliberazioni si prendono a maggioranza degli intervenuti.

D- Verbalizzazioni

Le deliberazioni del Consigli Direttivo devono risultare dai verbali che, trascritti su apposito libro tenuto a norma di legge, vengono firmati da chi presiede e dal segretario nominato di volta in volta, anche tra estranei al Consiglio.

ART. 17 –

Qualunque sia il sistema di amministrazione, l'organo amministrativo è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione e quindi può compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge e lo statuto riservano all'Assemblea.

ART. 18 –

La rappresentanza dell'associazione compete all'Amministratore unico o al Presidente del Consiglio Direttivo (o al Vice-Presidente) senza limitazioni, ed ai membri del Consiglio Direttivo forniti di poteri delegati, nei limiti della delega.

L'organo amministrativo convoca e presiede il Consiglio, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedure agli incassi. Può altresì nominare direttori generali, amministrativi e tecnici, non ché procuratori per singoli affari o per categorie di affari.

Può inoltre conferire incarichi a società, enti pubblici o privati, associazioni, professionisti o altri enti per il perseguimento degli scopi sociali, nonché aprire sedi periferiche.

Le obbligazioni assunte dal Presidente, dal Vice-Presidente o da chi ha agito nel nome e per conto dell'associazione vincolano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

In ogni caso l'organo amministrativo svolgerà gratuitamente la sua attività, con diritto soltanto del rimborso spese, salvo diversa decisione dell'Assemblea.

Spetta all'Assemblea determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri od altri soci, che sono chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore dell'associazione. L'Associazione potrà anche avvalersi di collaborazioni occasionali per lo svolgimento delle attività. Queste collaborazioni potranno essere fornite dai soci o da soggetti non associati.

ART. 19 – L'esercizio economico ha inizio il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

L'Assemblea, con un preavviso di otto giorni, sarà convocata prima del 31 dicembre, per discutere ed approvare il bilancio preventivo del successivo anno e sarà convocata entro il 31 marzo dell'anno seguente con medesimo preavviso, secondo le modalità di legge per la chiusura dell'esercizio, per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Il bilancio dovrà, venti giorni prima dell'Assemblea, essere depositato presso la sede dell'Associazione, a disposizione dei soci.

Una relazione dell'Organo Amministrativo darà sintetica notizia all'Assemblea dei risultati economici della gestione annuale. Una relazione sull'attività culturale potrà essere trasmessa al Ministero dello Spettacolo (o altre denominazioni) ed un'altra simile al Ministero della Pubblica Istruzione o ad altro ministero e organo istituzionale interessato.

ART. 20 – nel caso di estinzione dell'Associazione, salvo i casi previsti dalla legge, la decisione motivata di scioglimento dell'associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in Assemblea Straordinaria valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Il patrimonio residuo dell'ente andrà devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità.

ART. 21 – è prevista l'attuazione di un regolamento interno, stilato a cura dell'Organo amministrativo e da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

ART. 22 – Per quanto non previsto dal presente statuto, valgono le vigenti norme del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto dai soci fondatori:

Miele Fiammetta

La Foresta Daniela

Esposito Francesca